



SENT. 12/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA

Il giudice monocratico, cons. Roberto Rizzi, designato ai sensi dell'articolo
141 c.g.c.

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio per la resa del conto, iscritto al **n. 893** del registro di segreteria,
promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti per la Regione Valle
d'Aosta

PREMESSO che

- la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale, con le note prot. n. 17
dell'11/03/2021 e n. 24 del 28/02/2022, comunicava, ai sensi dell'art.
140 c.g.c., alla locale Procura regionale il mancato deposito, fra l'altro,
da parte degli Agenti contabili del Comune di Champdepraz dei conti
giudiziali relativi agli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020;
- la Procura regionale, all'esito degli approfondimenti istruttori di
competenza, accertava che, relativamente alla gestione della
- riscossione delle sanzioni per le infrazioni al Codice della strada:
 - erano stati presentati all'amministrazione i conti giudiziali
degli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020;
 - nessuno dei conti giudiziali relativi agli esercizi finanziari

	2018, 2019 e 2020 risultava depositato presso la segreteria	
	della Sezione;	
	○ l’agente contabile tenuto alla presentazione dei conti degli	
	esercizi 2018, 2019 e 2020 era la Sig.ra D'HÉRIN Mimma (c.f.	
	DHRMMM63T67A326N);	
	– la medesima Procura, conseguentemente, promuoveva il giudizio per	
	la resa degli indicati conti, ai sensi dell’art. 141 c.g.c.;	
	– con decreto 17/2023 del 20/9/2023, questo giudice designato	
	assegnava all’agente contabile D'HÉRIN Mimma il termine perentorio	
	del 29 febbraio 2024, per la presentazione all’amministrazione di	
	appartenenza dei conti non ancora presentati; ed al Comune di	
	Champdepraz, il termine del 31 maggio 2024 per il deposito nella	
	segreteria dei conti corredati delle pertinenti parificazioni e relazioni	
	degli organi di controllo interno;	
	– con istanza del 30/8/2024, la Procura regionale, rappresentando che il	
	Comune di Champdepraz aveva provveduto al deposito dei conti	
	giudiziali tramite l’applicazione SiReCo in data 31/5/2024, chiedeva	
	la fissazione dell’udienza camerale per la definizione del giudizio;	
	– all’udienza in camera di consiglio del 26/3/2025, il Pubblico ministero,	
	contrariamente a quanto rappresentato nella “istanza di fissazione	
	udienza”, evidenziava che, in realtà, i conti non erano stati depositati	
	in quanto erano pari a “zero” non essendo stata incassata alcuna	
	somma. Chiedeva, conseguentemente, che fosse comunque ordinata la	
	compilazione del conto a cura dell’agente contabile e la conseguente	
	prescritta attività di deposito;	
	2	

	CONSIDERATO che, per quanto oltre evidenziato, ragioni di economia	
	rendono superfluo approfondire le esiziali conseguenze sia dell'incongruenza	
	tra quanto richiesto in sede di richiesta di fissazione dell'udienza e quanto	
	auspicato in occasione della trattazione del giudizio nell'udienza all'uopo	
	calendarizzata, che della mancata allegazione – soprattutto in un'occasione,	
	qual è quella di un significativo scostamento dalle richieste originariamente	
	formulate, bisognevole di un robusto corredo documentale - di elementi a	
	riscontro di quanto dedotto oralmente in udienza;	
	RITENUTO di dare continuità all'orientamento giurisprudenziale, ormai	
	sufficientemente consolidato (cfr. Sez. giur. Marche sent. 198-199-200/2021;	
	Sez. giur. Abruzzo 103/2022, 89/2015), secondo cui non è necessario redigere	
	e depositare un conto “a zero”, cioè un conto giudiziale che non registri alcun	
	movimento, essendo in tal caso sufficiente segnalare alla Sezione	
	giurisdizionale l'insussistenza di una gestione nell'esercizio interessato.	
	RITENUTO , quindi, che il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessata	
	materia del contendere;	
	RITENUTO , inoltre, che la forma del provvedimento di definizione del	
	giudizio debba essere la sentenza, avuto riguardo al disposto dell'art. 144	
	c.g.c. e, comunque, trattandosi di forma più idonea al raggiungimento dello	
	scopo (art. 38, comma 2, c.g.c.);	
	RITENUTO , infine, che per l'esito del giudizio, non vi è luogo a pronuncia	
	sulle spese	
	PQM	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Valle d'Aosta, in	
	composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del	
	3	

[illegible]